

Codice A1103A

D.D. 23 aprile 2025, n. 496

**Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 473 COV2020).**



**ATTO DD 496/A1103A/2025**

**DEL 23/04/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Determina di archiviazione della contestazione di illecito amministrativo ai sensi della legge 689/1981 in materia di emergenza COVID (fascicolo n. 473 COV2020)

Visti gli atti trasmessi, con nota prot.42703/2020 del 21/09/2020 dal Corpo di Polizia Municipale città di Torino, a carico della signora *omissis* nata a *omissis* e residente *omissisomissis*, con processo verbale n. 0405803 19 del 29/04/2020 elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Torino, in Viale Marinai d'Italia palo 11 nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 in riferimento al punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13 aprile 2020 relativo al divieto di accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.

visto che non risulta agli atti che l'interessata si sia avvalsa del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso altresì che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra ha presentato nei termini uno scritto difensivo senza richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689.

Considerato che contestualmente era stato elevato verbale a carico di altro soggetto – *omissis*– per cui è stato indicato quale luogo della violazione in un primo momento Viale Thovez di Revel (poi corretto in Viale dei Marinai palo della luce 11), e in sede di controdeduzioni richieste all'accertatore, è stato indicato Viale P. Thaon di Revel palo della luce MVC 11, con conseguente confusione in merito all'esatta indicazione del luogo interessato.

Viste le controdeduzioni trasmesse dall'accertatore il quale dichiara che a distanza di 4 anni non risulta possibile ricordare il luogo esatto della violazione.

Vista la documentazione allegata al ricorso da cui si evince che il soggetto si è attenuto alle indicazioni secondo cui i luoghi della violazione non facevano parte del parco, ma costeggiavano lo stesso e che in assenza di segnalazioni risultasse difficile per il cittadino l'interpretazione relativa

all'esatta delimitazione dei luoghi vietati.

Visto che la persona si muoveva in prossimità dell'abitazione per accompagnare il proprio cane ad espletare i relativi bisogni fisiologici, entro i limiti desumibili dalla normativa con riguardo ai relativi spostamenti (a circa 200 metri dalla propria abitazione)

Ritenuto di procedere alla archiviazione degli atti, considerando pertanto non sussistenti , per le ragioni sopra esposte - anche nell'ottica di evitare un contenzioso con gli oneri ed i rischi che esso comporta - i presupposti per procedere all'ingiunzione della sanzione.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO l'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTO l'art. 74. della legge regionale n. 15 del 2020;
- VISTA la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. lgs. 30.03.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008 n. 23;

*determina*

#### L'ARCHIVIAZIONE

degli atti di cui in premessa disponendo la trasmissione del presente provvedimento all'autorità accertatrice.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti